

## REGOLAMENTO (CEE) N. 323/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3845/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che si è constatato come l'applicazione della nota 2 del capitolo 16 della nomenclatura combinata possa provocare problemi di classificazione tariffaria, per quanto riguarda le preparazioni contenenti fegato; che generalmente in tali preparazioni il fegato conferisce il carattere essenziale, senza per questo predominare in peso; che, per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è quindi necessario precisare le modalità di applicazione della nota

2 del capitolo 16 mediante l'introduzione di una nota complementare;

considerando che le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle nomenclature,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il seguente testo, stampato in corsivo, è aggiunto alla nota 2 del capitolo 16 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87:

• Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno dei codici NC 1601 e 1602 •.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990.

*Per la Commissione*  
 Christiane SCRIVENER  
 Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 2.